



Comune di Palazzolo sull'Oglio

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 44 del 26/06/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.M.U.) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014, addì ventisei del mese di giugno alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Presente	N.	Cognome e Nome	Presente
1	ZANNI GABRIELE	SI	10	GATTO MATTEO	SI
2	LANCINI SERGIO	SI	11	FELTRI FRANCESCO	SI
3	CONTENTO ANTONIETTA	SI	12	ALBERTI GIULIO	SI
4	BAITELLI GUGLIELMINO	SI	13	MARINI ARMANDO	SI
5	FAPANNI FABIO	NO	14	CHIODINI MASSIMO	SI
6	TUBINI CRISTINA	SI	15	RACCAGNI STEFANO	SI
7	FACCHI GIACOMINO	SI	16	RUBAGOTTI TARCISIO	NO
8	PEDERCINI OMBRETTA	SI	17	CARNAZZI PAOLO	SI
9	PIANTONI ALESSANDRA	SI			

PRESENTI: 15	ASSENTI: 2
--------------	------------

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Gaetano Antonio Malivindi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni GHIDOTTI MARCO, COSSANDI GIANMARCO, COTELLI GIULIO, CHIARI DIEGO, VALLI NADIA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Guglielmino Baitelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto posto al n. 14 dell'ordine del giorno: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2014" e cede la parola all'Assessore Chiari Diego.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Chiari Diego;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n.30 in data odierna;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 703, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 che disciplinano l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che:

- a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- a decorrere dal 1° luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;

RICHIAMATO l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 707 al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che, dal 1° gennaio 2014:

- l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (anziché 110);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari al 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1. ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE - aumento o diminuzione sino a 3 punti;**
- 2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE - aumento o diminuzione sino a 2 punti;**

3. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 4 PER MILLE nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO che il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per MILLE, e che per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 3 punti l'aliquota standard dello 7,6 per mille;

CONSTATATO che per l'anno 2014 il gettito dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D fino al 7,6 per mille, è destinato ai Comuni;

RILEVATO che occorre stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicarsi per l'anno 2014 secondo le disposizioni riportate nel D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29/06/2013 che ha determinato le aliquote IMU per l'anno 2013;

VISTO che con deliberazione n. 74 del 20/05/2014 la Giunta Comunale ha proposto di deliberare, ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U) da applicarsi per l'anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni:

- ALIQUOTA ORDINARIA: 9,5 PER MILLE;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE: 4 PER MILLE;
- ALIQUOTA FABBRICATI CAT. D: 8,55 PER MILLE;
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 200,00;

VISTO il comma 3 dell'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge n. 228 del 2012, stabilisce che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 151 comma 1 della D. Lgs. 267/00, "I comuni e le Provincie deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo";
- che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, pertanto, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2014 da parte degli Enti Locali, di cui all'art. 151 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

VISTO il T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

VISTO il vigente regolamento di contabilità e il regolamento delle Entrate;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali / Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi dell'articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestanti la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali / Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi dell'articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestanti la regolarità e correttezza contabile del presente atto;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare d'Area per i Servizi Istituzionali e Risorse per le Attività economiche, espresso nella seduta del 24.06.2014;

Esce dall'aula il Consigliere Comunale Carnazzi Paolo, portando il numero dei Consiglieri comunali presenti a 14.

Con voti favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuti n.04 (Alberti Giulio, Marini Armando, Chiodini Massimo, Raccagni Stefano), espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - **ALIQUOTA ORDINARIA: 9,5 PER MILLE;**
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1, A/8 A/9 E RELATIVE PERTINENZE: 4 PER MILLE;**
 - **ALIQUOTA FABBRICATI CAT. D: 8,55 PER MILLE;**
- 3) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in euro 200,00;
- 4) di considerare adibita ad abitazione principale, con conseguente esenzione dal pagamento dell'imposta, l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata;
- 5) di precisare che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria verrà introitato alla risorsa 1010010 cap.10 "Imposta Municipale propria" del bilancio di previsione 2014;
- 6) di incaricare l'Ufficio Tributi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 13bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuti n.04 (Alberti Giulio, Marini Armando, Chiodini Massimo, Raccagni Stefano) espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Gli adempimenti previsti dall'art. 68 del Regolamento del Consiglio Comunale vengono rimessi alla prossima seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio
Dott. Guglielmino Baitelli

Il Segretario Comunale
Dott. Gaetano Antonio Malivindi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il :
11/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 11/07/2014

Il Segretario Comunale
Dott. Gaetano Antonio Malivindi

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nella forma di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000.

Addì, 21/07/2014

Il Segretario Comunale
Dott. Gaetano Antonio Malivindi

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.